

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 novembre 2008, n. 52-159/Leg

Regolamento di attuazione dell'articolo 18 bis della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 in materia di disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista

(b.u. 7 gennaio 2009, n. 2)

Capo I

Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista

Art. 1

Definizione delle attività

1. Le disposizioni previste dall'articolo 18 bis della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11, nonché dal presente regolamento nonché dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore), dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista), si applicano a tutte le imprese che svolgono le attività di acconciatore e di estetista, siano esse individuali o in forma societaria, ovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato. Le disposizioni citate si applicano pertanto anche ai servizi di acconciatore e di estetista prestati all'interno di comunità, di palestre, club, circoli privati, di case di cura e strutture ricettive, anche se forniti a titolo di prestazione gratuita.

2. L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati in questo comma, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

3. L'attività professionale di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Rientrano nell'attività di estetista le prestazioni di massaggio estetico del corpo, di visagismo, di trucco e di depilazione, di manicure e pedicure, nonché quelle di applicazione e di ricostruzione unghie artificiali e di abbronzatura. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

4. Le prestazioni, trattamenti e i servizi di cui ai commi 2 e 3 possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713 (Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici). Non si applicano le disposizioni previste dalla disciplina del commercio, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 9:

- a) alle imprese esercenti l'attività di acconciatore che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati;
- b) alle imprese esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla

clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso.

5. Per l'effettuazione delle prestazioni, dei trattamenti e dei servizi previsti dai commi 2 e 3, le imprese esercenti l'attività di acconciatore e di estetista possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché in possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 2. A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

6. L'attività professionale di acconciatore e quella di estetista possono essere svolte unitamente anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede, ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso richiesto il possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento delle distinte attività.

Art. 2

Soggetti che svolgono le attività e requisiti professionali

1. Le imprese che esercitano l'attività di acconciatore e di estetista che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge provinciale in materia di artigianato devono iscriversi all'albo delle imprese artigiane.

2. Per esercitare l'attività di acconciatore e di estetista è richiesto il conseguimento dell'abilitazione professionale prevista, rispettivamente, dall'articolo 3 della legge n. 174 del 2005 e dagli articoli 3 e 8 della legge n. 1 del 1990 nonché dall'articolo 18 bis, comma 2, della legge provinciale n. 11 del 2002.

3. L'abilitazione deve essere posseduta, per ciascuna sede dell'impresa, da almeno un responsabile tecnico designato nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa. Ogni responsabile tecnico può ricoprire tale ruolo in una sola sede. Nel caso le attività di acconciatore e di estetista siano svolte unitamente nella stessa sede l'abilitazione professionale per entrambe le attività può essere in capo alla medesima persona.

Art. 3

Luogo di esercizio delle attività e requisiti igienico-sanitari

1. Le attività di acconciatore e di estetista devono essere svolte esclusivamente presso appositi locali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20. È inoltre fatta salva la possibilità di esercitare tali attività nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di acconciatore e di estetista in forma ambulante o di posteggio.

2. I locali destinati alle attività di acconciatore e di estetista devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di legge;
- b) essere dotati di almeno un servizio igienico che, qualora si apra direttamente nei locali di lavoro o nella sala d'attesa, deve essere munito di antibagno; il servizio igienico deve essere dotato di asciugamani a perdere;
- c) rispettare i requisiti di altezza e areoilluminazione previsti dai regolamenti edilizi comunali, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di luoghi di lavoro; nel caso i locali siano sprovvisti dei rapporti di areoilluminazione richiesti, è ammesso l'esercizio delle attività a condizione che gli stessi siano provvisti di un impianto di condizionamento integrale dell'aria tale da garantire almeno 4 ricambi/ora e di idoneo impianto di illuminazione;

- d) essere dotati di pavimenti in continuità costituiti da materiale impermeabile e lavabile; le pareti delle zone di lavoro devono essere rivestite fino all'altezza di due metri dal pavimento da materiale impermeabile e lavabile;
- e) essere dotati di un numero sufficiente di lavandini con acqua corrente calda e fredda nella zona di lavoro;
- f) essere dotati di appositi recipienti per l'eliminazione dei rifiuti: tali recipienti debbono essere coperti e conservati, per il periodo strettamente necessario, in un vano separato.

3. Al titolare dell'esercizio spetta l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche:

- a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti puliti, sottoposti a manutenzione e tenuti in buone condizioni;
- b) gli addetti devono osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie ed indossare un abbigliamento da lavoro sempre in stato di perfetta pulizia;
- c) per ogni cliente devono essere utilizzati sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura e devono essere disponibili asciugamani e biancheria in quantità sufficiente per poter essere cambiati in ogni servizio;
- d) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio vanno tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua, disinfettati;
- e) gli oggetti e gli utensili che vengono a contatto diretto con le parti cutanee vanno sterilizzati o disinfettati con mezzi fisici (calore) o con disinfettanti chimici;
- f) le attrezzature che, data la natura del loro utilizzo, possono venire contaminate con sangue (rasoi ed altri ferri taglienti) dovranno essere preferibilmente monouso o, in alternativa, in materiale che consenta di sottoporli a processi di sterilizzazione: in tal caso, dopo ogni uso, dovranno essere lavate con acqua calda e detergente e successivamente sottoposte a sterilizzazione con mezzi fisici (stufa a secco o autoclave);
- g) gli strumenti taglienti devono essere riposti in contenitori rigidi protettivi al fine di evitare ferite accidentali;
- h) nel locale adibito alle attività deve essere presente una cassetta di pronto soccorso contenente disinfettante per la cute di sicura azione germicida, materiale di medicazione e cerotti;
- i) procedimenti di lavorazione nei quali vengono impiegati sostanze volatili, prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive devono essere sempre seguiti da rapide e abbondanti aerazioni dell'ambiente, eventualmente tramite l'utilizzo di apparecchi di aspirazione forzata in grado di garantire un rapido ricambio d'aria dei locali.

Art. 4

Sospensione e divieto di prosecuzione delle attività

1. Le attività di acconciatore e di estetista non possono essere sospese dall'interessato oltre i termini previsti dagli articoli 11 e 18. La comunicazione di sospensione deve essere esposta nei locali e visibile dall'esterno.

2. La denuncia di inizio attività prevista dall'articolo 18 bis della legge provinciale n. 11 del 2002 deve essere ripresentata - e le autorizzazioni ottenute nel previgente regime decadono - a seguito di pronuncia dell'autorità comunale competente e previo avviso scritto all'interessato:

- a) qualora, entro sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività, le attività non siano effettivamente avviate o riprese nella nuova sede nel caso di

trasferimento;

b) per sospensione delle attività oltre il termine previsto dal comma 1, salvo che il comune conceda all'interessato che lo richieda un congruo periodo di proroga nei seguenti casi:

- 1) grave indisponibilità fisica del titolare, se trattasi di impresa individuale, qualora lo stesso sia anche responsabile tecnico dell'esercizio, o del socio unico lavorante e responsabile tecnico presso l'esercizio, se trattasi di società artigiana;
- 2) demolizione, sinistro o lavori di ristrutturazione dei locali o dell'immobile sede delle attività;
- 3) sfratto non dovuto a morosità;
- 4) altri casi valutati dal comune.

3. Il comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività - ovvero la revoca dell'autorizzazione ottenuta nel previgente regime - qualora non si ottemperi alle prescrizioni intimate secondo quanto disposto dall'articolo 5, e comunque ove non sia sanabile il venir meno dei requisiti soggettivi o oggettivi che avevano consentito l'avvio delle attività o il rilascio dell'autorizzazione. Oltre a quanto previsto ai commi precedenti, il divieto di prosecuzione o la revoca dell'autorizzazione operano nei casi di dichiarazioni mendaci e/o produzione di atti falsi o loro uso, secondo le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 5

Vigilanza e controllo - Sanzioni - Provvedimenti inibitori

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività di acconciatore e di estetista, nonché di emissione dei provvedimenti relativi ai procedimenti sanzionatori, spettano ai comuni, anche tenuto conto di quanto indicato dall'articolo 10 della legge provinciale n. 11 del 2002.

2. Per l'applicazione dei procedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli relativi alle sanzioni accessorie, si applicano le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

3. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura e di estetista in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti rispettivamente dalla legge n. 174 del 2005 e dalla legge n. 1 del 1990, sono inflitte, da parte dell'autorità comunale, le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dalle predette leggi.

4. Nei casi in cui le attività previste dal presente regolamento siano esercitate senza la presentazione della denuncia di inizio attività - e in assenza di autorizzazione ottenuta nel previgente regime - l'autorità comunale competente ordina la cessazione immediata delle stesse, disponendo altresì l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza entro 3 giorni dalla notifica dell'ordinanza medesima.

5. Qualora, in ogni momento, negli esercizi autorizzati sia rilevata la mancanza o il venir meno dei requisiti igienico-sanitari, nonché edilizi ed urbanistici previsti da questo regolamento per lo svolgimento dell'attività di acconciatore e di estetista, o sia comunque ravvisato pericolo per la salute o la sicurezza degli utenti o degli addetti, il comune dispone la sospensione immediata delle attività, intimando all'interessato di conformarsi, ove possibile, alle prescrizioni impartite e alle normative vigenti in un termine di 180 giorni. Decorso tale termine, in caso di inottemperanza, si applica quanto previsto dall'articolo 4.

6. In caso di particolare gravità o di recidiva di una stessa violazione del presente regolamento nell'arco di 12 mesi dall'accertamento della precedente, l'autorità comunale competente, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni e previa diffida, può disporre la sospensione delle attività di acconciatore e di estetista da un minimo di 1

giorno ad un massimo di 10 giorni.

Art. 6

Manifestazioni straordinarie

1. In occasione di ricorrenze tradizionali, manifestazioni straordinarie o eventi di particolare interesse, il comune può consentire l'esercizio delle attività nell'ambito delle predette manifestazioni e per la durata delle stesse.

Art. 7

Norme transitorie

1. Gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento possono continuare le attività, fatto salvo l'obbligo di adeguamento in caso estensione delle attività da acconciatore ad estetista e viceversa. Nel caso di trasferimento d'azienda (cessione, affitto, successione, ecc.), ove il suddetto trasferimento risulti documentato da atto a norma di legge, continuano ad applicarsi i requisiti edilizi ed urbanistici dei locali esistenti, anche in deroga a quelli previsti da questo regolamento.

2. Fino all'approvazione di nuovi provvedimenti in materia di orari di apertura da parte dei comuni restano in vigore le disposizioni già adottate in materia sulla base della previgente normativa.

3. Dalla data di entrata in vigore di questo regolamento cessa di applicarsi la legge 14 febbraio 1963, n. 161 (Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini) nonché i regolamenti comunali adottati in base ad essa. Dalla medesima data cessano inoltre di trovare applicazione i regolamenti comunali relativi all'attività di estetista.

Capo II

Indirizzi generali per i regolamenti comunali

Art. 8

Regolamenti comunali

1. Ferma restando l'applicazione del capo I, i comuni possono adottare propri regolamenti per la disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista, ai sensi del comma 5 dell'articolo 18 bis della legge provinciale n. 11 del 2002, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti da questo capo.

Art. 9

Requisiti edilizi ed urbanistici dei locali

1. I locali destinati all'attività di acconciatore e di estetista devono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di edilizia ed urbanistica; il regolamento comunale stabilisce la superficie minima degli stessi che comunque non può essere inferiore a 25 metri quadrati per l'attività di estetista e a 15 metri quadrati per l'attività di acconciatore nonché per quella di estetista limitata ad una sola delle prestazioni previste all'articolo 1, comma 3.

2. Gli strumenti urbanistici comunali stabiliscono le dotazioni minime di parcheggi pertinenziali per la clientela degli esercizi di acconciatore e di estetista in armonia con le

disposizioni previste per le attività commerciali svolte negli esercizi di vicinato.

3. Al fine di favorire l'insediamento delle attività in particolari zone del proprio territorio, il regolamento comunale può stabilire una superficie minima diversa da quella prevista da questo regolamento.

Art. 10

Dichiarazione di inizio attività

1. Le attività di acconciatore e di estetista sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), da presentare allo sportello unico del comune, laddove esiste, o al comune territorialmente competente; l'esercizio delle attività non può essere subordinato al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, nonché al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.

2. Il regolamento comunale stabilisce i contenuti della dichiarazione di inizio attività; la dichiarazione deve comunque contenere specifici elementi relativi al possesso dei requisiti dei locali ed dei requisiti professionali del responsabile tecnico previsto dall'articolo 2.

3. Il regolamento comunale stabilisce i criteri per la presentazione delle comunicazioni relative ai casi di trasferimento dell'azienda (cessione, affitto, successione, ecc.) e di trasferimento della sede di esercizio delle attività.

Art. 11

Condizioni per l'esercizio delle attività

1. Al fine di valorizzare la funzione di servizio delle imprese di acconciatura e di estetista, il regolamento comunale stabilisce un periodo minimo di apertura annuale, in base alle specifiche esigenze del territorio.

2. L'orario deve essere conforme a quello stabilito dal comune nel rispetto delle normative di settore, sentite le categorie secondo quanto previsto dall'articolo 12. Non può tuttavia essere previsto un obbligo di chiusura infrasettimanale.

Art. 12

Consultazione con le categorie

1. I comuni concordano forme stabili di consultazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative, individuate con i criteri determinati ai fini dell'articolo 6, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 11 del 2002.

Art. 13

Attività svolte presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente

1. L'attività di acconciatore e quella di estetista possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento comunale; le attività presso il proprio domicilio possono essere svolte a condizione che il locale in cui sono esercitate rispetti i requisiti igienico

sanitari previsti da questo regolamento; le attività possono essere svolte presso la sede designata dal cliente esclusivamente da parte dei soggetti che svolgono l'attività in sede fissa.

Art. 14

Sistema di informazioni

1. Il regolamento comunale stabilisce le disposizioni per attuare un sistema di informazioni trasparenti sulle modalità di svolgimento delle attività, con particolare riferimento alla disciplina degli orari e dei giorni di apertura nonché all'esposizione delle tariffe praticate.

Capo III

Disposizioni applicabili fino all'eventuale adozione dei regolamenti comunali

Art. 15

Disposizioni generali

1. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 18 bis della legge provinciale n. 11 del 2002, questo capo detta le disposizioni che trovano diretta e immediata applicazione fino all'eventuale adozione dei regolamenti comunali nel rispetto degli indirizzi generali previsti dal capo II.

Art. 16

Requisiti edilizi ed urbanistici dei locali

1. I locali destinati alle attività di acconciatore e di estetista, ovunque tali attività siano esercitate, devono:

- a) essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di edilizia ed urbanistica;
- b) avere una destinazione d'uso corrispondente a quella prevista per le attività commerciali svolte negli esercizi di vicinato, eccetto per i locali ubicati ai piani superiori al piano terra per i quali può essere mantenuta la destinazione d'uso a residenza. Può essere ammessa altra destinazione d'uso che comunque preveda dotazioni minime di parcheggi pertinenziali per la clientela in misura non inferiore ai valori fissati per le attività commerciali svolte negli esercizi di vicinato;
- c) avere una superficie minima di 25 metri quadrati per l'attività di acconciatore e di 40 metri quadrati per l'attività di estetista. Qualora nei locali sia svolta una sola delle prestazioni che rientrano nell'attività di estetista ai sensi dell'articolo 1, comma 3, la superficie minima è ridotta a 25 metri quadrati. Nel caso l'attività di acconciatore e quella di estetista siano svolte unitamente la superficie minima è di 40 metri quadrati, con eventuale riduzione a 25 metri quadrati se l'attività di estetista è limitata ad una sola delle prestazioni previste all'articolo 1, comma 3. La superficie minima è calcolata escludendo i servizi igienici ed altri locali accessori.

Art. 17

Dichiarazione di inizio attività

1. Per svolgere l'attività di acconciatore e di estetista è richiesta la presentazione allo

sportello unico del comune, laddove esiste, o al comune territorialmente competente, di una dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale n. 23 del 1992.

2. Con la dichiarazione di inizio attività il richiedente deve dichiarare specificatamente il possesso dei requisiti previsti da questo regolamento, con particolare riferimento ai requisiti dei locali ed ai requisiti professionali del responsabile tecnico previsti all'articolo 2, nonché di essere a conoscenza delle disposizioni igienico sanitarie indicate all'articolo 3, comma 3.

3. La dichiarazione di inizio attività deve essere presentata anche nei casi di trasferimento dell'azienda (cessione, affitto, successione, ecc.) o di trasferimento di sede di esercizio dell'attività.

Art. 18

Condizioni per l'esercizio delle attività

1. Al fine di valorizzare la funzione di servizio delle imprese di acconciatore e di estetista, il periodo minimo di apertura annuale dell'esercizio, fatte salve le giornate di chiusura festive e di riposo infrasettimanale stabilite dall'impresa, non può essere inferiore a 10 mesi.

2. L'orario deve essere conforme a quello stabilito dal comune nel rispetto delle normative di settore, sentite le categorie come previsto dall'articolo 19. Non può tuttavia essere previsto un obbligo di chiusura infrasettimanale.

Art. 19

Consultazione con le categorie

1. I comuni richiedono il parere delle organizzazioni di categoria più rappresentative, già individuate con i criteri determinati ai fini dell'articolo 6, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 11 del 2002, in relazione all'approvazione e modificazione del regolamento comunale per l'attività di acconciatore e di estetista.

Art. 20

Attività svolte presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente

1. Le attività di acconciatore e di estetista possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri di seguito stabiliti.

2. Le attività di acconciatore e di estetista possono essere svolte presso la sede designata dal cliente solo da parte dei soggetti che svolgono le attività in sede fissa o da loro dipendenti in possesso dell'abilitazione professionale prevista rispettivamente dall'articolo 3 della legge n. 174 del 2005 e dagli articoli 3 e 8 della legge n. 1 del 1990.

3. Le attività di acconciatore e di estetista presso il proprio domicilio possono essere svolte a condizione che il locale o i locali in cui vengono esercitate siano distinti da quelli adibiti a civile abitazione e che siano rispettati i requisiti previsti dall'articolo 3. Il richiedente è tenuto a dichiarare per iscritto la propria disponibilità a consentire i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione.

Art. 21

Sistema di informazioni

1. Nei locali dell'esercizio deve essere esposto in modo visibile il tariffario delle prestazioni fornite nonché l'orario di apertura, conforme alle disposizioni previste dall'articolo 18. L'orario di apertura dell'esercizio deve essere visibile anche dall'esterno.
2. Il titolare dell'attività deve esporre il periodo di chiusura dell'esercizio per ferie.